

CITTÀ DI CROTONE

IL SINDACO

ORDINANZA N. 61 del 21/02/2024

Oggetto: Ordinanza di tutela della salute pubblica: prevenzione degli effetti del favismo tramite il divieto di coltivazione fave nel raggio di 300 metri dall'abitazione del minore e dall'Istituto scolastico, siti in località Salica.

Vista l'istanza prot. n. 3372 del 12.12024, presentata dal genitore di un minorenne residente in Crotone, affetto da carenza congenita dell'enzima Glucosio 6-Phosphato De-Hydrogenasi (G6PDH) che determina la malattia comunemente denominata "Favismo", con la quale chiede, a tutela della salute del minore, l'emissione di un provvedimento da parte dell'Autorità Sanitaria che vieti la coltivazione delle fave nei terreni adiacenti la propria abitazione sita in via Olimpia, n.--- omissis... --- e nei terreni adiacenti all'Istituto scolastico "Salica", ubicata in contrada Salica;

Visto il certificato medico allegato all'istanza di cui sopra, attestante che il minore è affetto dalla patologia conosciuta con il nome di "Favismo";

Vista la nota del Settore 6- Tutela dell'Ambiente del 18.1.2024, prot. n. 5488, con la quale è stato richiesto all'U.O.S. Servizio Ambiente dell'ASP Crotone se, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per poter emettere i necessari provvedimenti a tutela della salute del minore affetto dalla suddetta patologia;

Visto il parere espresso dall'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP Crotone, prot. 6844 del 5.2.2024, in cui si evidenzia che "...la malattia si manifesta con crisi emolitiche attraverso l'ingestione di fave e piselli, mentre nella letteratura medica non vi è sufficiente evidenza scientifica per poter affermare con certezza che esista una correlazione tra l'insorgenza di crisi emolitiche e l'esposizione ai pollini di fave e piselli nei soggetti affetti da deficit di glucosio – 6-fosfato deidrogenasi, sebbene tali individui possano manifestare segni di malessere generale in rari casi (vedasi parere n. 9 del 19.11.2012 rilasciato dal Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare). Tuttavia, a fronte di esperienze analoghe in altri comuni italiani, in ossequio ad un principio di maggiore cautela finalizzato alla tutela della salute pubblica, sebbene nel caso di specie si tratta di un unico soggetto, si ritiene opportuno suggerire l'eliminazione delle coltivazioni di fave per un raggio di 300 metri in relazione alla scuola sopra menzionata...".

Preso atto sia del suddetto parere espresso dall'ASP Crotone, sia del parere del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, prot. 21563-P-16.07.2008, ripreso e confermato nel parere n. 9/2012 del Comitato Nazionale per la Sicurezza;

Considerato che la tutela alla salute costituisce fondamentale diritto dell'individuo e di interesse della collettività, così come normato dall'art. 32, comma 1, della Costituzione Italiana;

Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di

DISPONE

Che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Crotone, dove rimarrà affisso per 60 giorni;

Che il presente provvedimento sia affisso sul territorio del Comune, in luoghi di visibilità pubblica, in un raggio di 300 metri dai siti indicati nelle mappe allegate;

Che copia della presente ordinanza sia notificata al genitore del minore, sig.ra --- omissis... ---, nata a--- omissis... ---;

Che copia della presente ordinanza sia notificata, altresì, al Dirigente scolastico dell'Istituto "Salica";

Che copia della presente sia trasmessa all'U.O.S Salute e Ambiente dell'ASP Crotone al Comando della Polizia Locale, ognuno per quanto di competenza;

Di incaricare l'Ufficio Stampa del Comune di dare al presente provvedimento la più ampia pubblicazione tramite i propri canali di informazione, in modo che chiunque abbia interesse possa prenderne visione;

Il presente provvedimento è di competenza del Settore 6 "Tutela dell'Ambiente" del Comune di Crotone e verrà pubblicato nel portale "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti - Organi di indirizzo politico", ai sensi dell'art. 23, c. 1, del D.lgs n. 33/2013 e dell'art. 1, c. 16 della L. n. 190/2012

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Così come previsto dalla legge 241/90, si comunica quanto segue:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale alle seguenti Autorità:

TAR per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica

Oggetto dell'ordinanza: tutela della salute publica: prevenzione degli effetti del favisno tramite divieto di coltivazione fave nel raggio di 300 metri dall'abitazione del minore e dall'Istituto scolastico, siti in località Salica

Ufficio cui è possibile prendere visione degli atti: Settore 6 – Tutela Ambiente, viale Gallucci, Palazzo Candigliota, Crotone -Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n° 241/1990 e s.m.i.: ing. Danilo Pace - mail: pacedanilo@comune.crotone.it

